

Progetto			Codice File
Analisi di compatibilità valanghiva ai fini della sanatoria p.ed. .514 C.C Palù – Comune di Palù del Fersina			2023.03.29-CompatibilitàValanghivaPed514Palù
Il Committente			Il tecnico incaricato
			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO dott. Ing. Christian Tiso Ingegnere civile e ambientale, industriale e dell'informazione Iscritto al n°2674 d'Albo – Sezione A degli Ingegneri
Il Committente			Data Incarico
			marzo 2023
Revisione	Redatto	Verificato	Data Revisione
0	Ing. Christian Tiso	Ing. Christian Tiso	29/03/2023

Indice

<u>1</u>	<u>PREMESSA E FINALITÀ DELLO STUDIO</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>INQUADRAMENTO DELL' AREA OGGETTO DI INTERVENTO</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ</u>	<u>6</u>
<u>4</u>	<u>VARIANTE PROPOSTA</u>	<u>13</u>
<u>5</u>	<u>DATI SU EVENTI PASSATI</u>	<u>16</u>
<u>6</u>	<u>VALUTAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ DELLA PERICOLOSITÀ PER FENOMENI VALANGHIVI (APP)</u>	<u>17</u>

1 PREMESSA E FINALITÀ DELLO STUDIO

Nel seguente documento si fornirà una valutazione tecnica sulla compatibilità di una proposta di variante al PRG del comune di Palù del Fersina, in relazione alla cartografia tematica vigente in materia di prevenzione di rischi naturali (Carta delle Pericolosità e Carta di Sintesi della Pericolosità) relativamente al sito dove sorge la p.ed. .514 in C.C. di Palù, Comune di Palù del Fersina.

2 INQUADRAMENTO DELL' AREA OGGETTO DI INTERVENTO

L'area di studio è situata in Comune di Palù del Fersina in località Indervrottn.



Figura 1: la p.ed. .514 inquadrata sulle ortofoto della Provincia di Trento.




Figura 2: la p.ed. .514 sulla carta tecnica Provinciale con evidenza catastale.



Figura 3: vista della p.ed. .514 da sud



Figura 4: vista della p.ed. .514 da nord ovest

3 CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ

La Carta di Sintesi della Pericolosità (C.S.P.) rappresenta il **nuovo strumento** di riferimento per la pianificazione urbanistica e con la sua approvazione (comma 2, art. 22 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15) cessano di applicarsi le disposizioni della Carta di Sintesi Geologica e le disposizioni in materia di uso del suolo del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP). La Giunta Provinciale con [deliberazione n°1080 del 19 luglio 2019](#) ha adottato preliminarmente su tutto il territorio provinciale la CSP dando avvio alla fase di partecipazione dei comuni territorialmente interessati ai sensi del comma 7 dell'art. 10 della l.p. 9/2011 estendendo la consultazione, con possibilità di produrre osservazioni, anche ai cittadini.

Il **4 settembre 2020** sono state approvate dalla G.P. con delibera n. 1317 le Carte della Pericolosità e la Carta di Sintesi della Pericolosità su tutto il territorio provinciale. Il giorno **18 marzo 2022** con delibera **n.379** della G.P. viene modificata la delibera precedente, effettuando aggiunte, integrazioni e confermando nelle rimanenti parti la precedente.

Le applicazioni alla norma sono regolamentate dal capitolo **4** "Indicazioni e precisazioni applicative del capo IV delle norme di attuazione del PUP", mentre **le esclusioni** dal capitolo **5** "Interventi esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP".

In premessa al capitolo **4** è riportato che:

"Ai fini dell'applicazione del Capo IV delle norme di attuazione del PUP per trasformazione urbanistica s'intende la modifica delle destinazioni d'uso del suolo mediante l'adozione di piani regolatori generali o loro varianti, di piani attuativi con effetto di variante al PRG, di autorizzazione di progetti in deroga alle destinazioni di zona. Per trasformazione edilizia si intende qualsiasi intervento di nuova costruzione edilizia o di recupero di manufatti edilizi esistenti, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria che non comportino cambio di destinazione d'uso o aumento delle unità immobiliare o modifica delle parti strutturali. Per edificio si intende qualsiasi manufatto che origina un volume edilizio o una superficie coperta, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio. Per volume si intende il volume urbanistico, come definito dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale."

Nel capitolo **5** è riportato che:

I progetti edilizi o infrastrutturali devono, in generale, tenere conto dei contenuti e delle informazioni delle Carte della pericolosità; ferma restando questa condizione e fermo restando il rispetto delle disposizioni

contenute nelle NTC, sono esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme del Piano urbanistico provinciale i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'articolo 77 della l.p. 15/2015, che non comportano: aumento di volume, cambio di destinazione d'uso con aumento del carico antropico, aumento delle unità immobiliari, modifica delle parti strutturali direttamente esposte ai fenomeni che generano penalità;

b) le attività di edilizia libera così come definite dall'articolo 78 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 3, lettera k);

b2) la realizzazione di costruzioni accessorie nelle aree di pertinenza di edifici esistenti come definite al comma 4 dell'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

b3) Limitatamente alle aree con penalità elevate per incendi boschivi, i manufatti di limitate dimensioni, aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo, nei limiti del regolamento edilizio urbanistico provinciale.

c) gli interventi soggetti a SCIA limitatamente a quanto indicato dalle lettere a), e) con esclusione degli interventi ricadenti nelle aree a pericolosità alluvionale, f), g), h), i), l) dell'articolo 85 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15; gli interventi indicati alla lettera d) dell'articolo 85 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 nel rispetto dei limiti di ampliamento di volume dettati dagli articoli 15 e 16 delle norme del PUP;

c2) i sottoservizi e gli impianti a rete che compongono la rete di distribuzione compresi i manufatti edilizi di servizio con dimensioni analoghe alle costruzioni accessorie (p.e. cabine di trasformazione). Sono invece assoggettate alla disciplina prevista dalla CSP le linee elettriche come definite dall'articolo 96 comma 2 e 3 della l.p. n. 15/2015 (linee di distribuzione superiori ai 30 kV; impianti di trasmissione di energia elettrica di alta tensione) e i metanodotti principali (o dorsali) e le linee di distribuzione primaria del gas (alta pressione > 5 bar);

c3) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione comprese le relative strutture; sono inoltre esclusi i locali contenenti le apparecchiature elettroniche a servizio delle strutture esistenti e gli armadi tecnici;

c4) le piccole derivazioni assoggettate a procedura semplificata previste al Capo III del Decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg (Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica), le relative tubazioni o condotte, le opere di presa e le restituzioni in alveo;

- d)** le variazioni in corso d'opera al progetto assentito, se viene attestata dal progettista dell'intervento la coerenza con gli studi di compatibilità qualora allegati al progetto già assentito;
- e)** le varianti dei progetti già autorizzati ai sensi delle disposizioni del capo IV delle norme di attuazione del PUP, che non comportano significative variazioni rispetto alla valutazione di compatibilità dell'intervento e non interferiscano con le opere di difesa e le misure di sicurezza mitigazione previste dallo studio di compatibilità o dalla relazione tecnica, così come attestato dal progettista dell'intervento;
- f)** realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti quali coibentazione, installazione di impianti e dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2154 di data 3 settembre 2009 relativamente all'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso;
- g)** realizzazione di nuove stazioni di rilevazione scientifica quali quelle idro-meteorologiche, sismiche, di monitoraggio ambientale e idrogeologico;
- h)** interventi richiesti per l'adeguamento tecnologico e funzionale di servizi e pertinenze dei rifugi alpini ed escursionistici esistenti alla data di entrata in vigore del PUP, purché non siano previsti aumenti di ricettività e a condizione che la relazione tecnica attesti che gli interventi non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;
- i)** le attività di gestione forestale ai sensi degli articoli 55, comma 3, e 56, comma 1, della l.p. n. 11/2007, nonché la realizzazione di opere e di interventi di sistemazione idraulico-forestale ai sensi dell'art. 10 comma 4, della l.p. n. 11/2007;
- i2)** gli interventi di ripristino di aree prative o pascolive di cui al comma 4 dell'articolo 86 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.
- j)** manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture per la mobilità esistenti con consolidamento di rampe e scarpate e sistemazione della sezione viaria, compresa la regimazione delle acque mediante cunette e drenaggi, la sistemazione di parapetti - o barriere antirumore;
- j2)** realizzazione di sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, percorsi escursionistici di cui all'articolo 11, comma 1, lett. h) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, compresi i tracciati alpini di cui all'articolo 8 della l.p. n. 8/1993 e gli itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica di cui all'art. 22 bis della l.p. 8/1993 (rete provinciale dei percorsi in mountain bike);
- j3)** Limitatamente alle aree con penalità elevate per incendi boschivi, i manufatti di limitate dimensioni, aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo, nei limiti del regolamento edilizio urbanistico provinciale.

Come si evince dallo stralcio di Figura 5 la zona di studio è classificata come area “APP da Approfondire”, che secondo quanto riportato nel documento “Indicazioni e precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità”, sono definite come:

“Le aree da approfondire hanno un carattere di salvaguardia volto ad assicurare specifici studi prima della realizzazione degli interventi ammessi. Questa classe di pericolosità, tenuto conto del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell’ambiente alpino, è stata adottata per le porzioni di territorio per cui non è disponibile la relativa classificazione ordinaria della pericolosità”.

...

“Nel caso delle previsioni urbanistiche vigenti gli interventi di trasformazione edilizia in tali aree sono subordinati a specifici studi di compatibilità, finalizzati ad approfondire le dinamiche degli eventi attesi e a individuare, con riferimento all’area oggetto di intervento, la corrispondente pericolosità secondo le classi previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2759 del 2006 e s.m. nonché della penalità secondo la deliberazione della Giunta provinciale concernente “Disposizioni tecniche per la redazione della ‘Carta di sintesi delle pericolosità’ in attuazione di quanto disposto dall’articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 ‘Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale’.” Considerata la classe di penalità risultante da detti studi si applica all’area di intervento la disciplina d’uso del suolo corrispondente alla rispettiva penalità e le relative precisazioni contenute nel presente documento. Lo studio, richiesto per la presentazione o il rilascio del titolo edilizio per gli interventi nelle aree da approfondire, è subordinato al parere della struttura di merito per tipologia di pericolo.”




Figura 5: estratto della CSP con evidenziate le penalità da Valanghe. La p.ed. .514 ricade limitatamente in area APP

La penalità “APP” è regolamentata dall’art.18 del capitolo 4. Visto quanto esposto in precedenza risulta chiaro che l’intervento in oggetto non sia tra le esclusioni riportate nel capitolo 5 e di conseguenza è necessaria la redazione di uno studio di compatibilità.

L’articolo 18 delle NTA del PUP è declinato come segue:

<p>1. Nella carta di sintesi della pericolosità prevista dall’articolo 14 sono opportunamente rappresentate anche le aree con altri tipi di penalità, tra cui in particolare quelle associate alla presenza di pericolosità residua, potenziale e trascurabile.</p>	<p>Le aree con altri tipi di penalità comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aree da approfondire; ▪ aree con penalità residua da valanga; ▪ aree riservate a interventi di mitigazione del pericolo; ▪ aree con penalità legate alla pericolosità sismica; ▪ aree con penalità trascurabile o assente.
	<p>Aree da approfondire (in breve Aree APP)</p> <p>Le aree da approfondire hanno un carattere di salvaguardia volto ad assicurare specifici studi prima della realizzazione degli interventi ammessi. Questa classe di pericolosità, tenuto conto del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino, è stata adottata per le porzioni di territorio per cui non è disponibile la relativa classificazione</p>

	<p>ordinaria della pericolosità. Questa classe è stata adottata anche per i tratti di corsi d’acqua coperti, vista la difficoltà di valutazione delle caratteristiche idrauliche/strutturali delle opere.</p> <p>Nel caso delle previsioni urbanistiche vigenti gli interventi di trasformazione edilizia in tali aree sono subordinati a specifici studi di compatibilità, finalizzati ad approfondire le dinamiche degli eventi attesi e a individuare, con riferimento all’area oggetto di intervento, la corrispondente pericolosità secondo le classi previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2759 del 2006 e s.m. nonché la penalità secondo la deliberazione della Giunta provinciale concernente “Disposizioni tecniche per la redazione della ‘Carta di sintesi delle pericolosità’ in attuazione di quanto disposto dall’articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 ‘Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale’.” Considerata la classe di penalità risultante da detti studi si applica all’area di intervento la disciplina d’uso del suolo corrispondente alla rispettiva penalità e le relative precisazioni contenute nel presente documento.</p> <p>Lo studio è sottoposto al parere della struttura competente per tipologia di pericolo e gli interventi previsti sono soggetti ad autorizzazione provinciale secondo quanto previsto dal punto 8 del presente allegato C.</p> <p>In deroga a quanto previsto nei paragrafi precedenti, nelle aree da approfondire per presenza di fenomeni alluvionali in corrispondenza del reticolo idrografico e per quelle da approfondire per presenza di fenomeni valanghivi , si stabiliscono le seguenti specifiche disposizioni:</p> <p>a) nelle aree da approfondire legate al solo reticolo idrografico (in breve Aree APP da reticolo), rimane ferma la necessità di verificare preventivamente l’ammissibilità rispetto alla disciplina delle invariati del Piano urbanistico provinciale e alle disposizioni sulla polizia idraulica di cui al Capo I della l.p. n. 18 del 1976. Per gli interventi ammissibili lo studio allegato al piano o al progetto deve attestare mediante asseverazione la compatibilità della previsione o dell’intervento con l’assetto del corso d’acqua, il pericolo atteso e le caratteristiche strutturali e idrauliche delle sezioni di deflusso, anche se il corso d’acqua è coperto o tombinato, senza che ciò comporti l’aggiornamento della classe di penalità dell’area.</p> <p>b) nelle aree da approfondire interessate da fenomeni valanghivi (in breve Aree APP da valanga) lo studio asseverato consiste in una relazione nivologica che, analizzando nel dettaglio il fenomeno atteso, possa escludere il verificarsi di fenomeni valanghivi in grado di interessare le zone oggetto di intervento o, in alternativa, individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atti a tutelare l’incolumità delle persone, senza che ciò comporti l’aggiornamento della classe di penalità dell’area.</p> <p>Lo studio, richiesto per la presentazione o il rilascio del titolo edilizio degli interventi nelle aree da approfondire, di cui ai precedenti punti a) e b), è asseverato dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio. Una volta concluso l’iter edilizio il comune trasmette lo studio di compatibilità – in formato digitale .pdf -alla Provincia per l’integrazione del registro delle relazioni.</p> <p>Nel caso di adozione di nuove previsioni urbanistiche e di autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle aree da approfondire, il piano o il progetto sono supportati da uno studio che, con</p>
--	---


	<p>riferimento al contesto, assicuri l'approfondimento degli eventi attesi e la classificazione dell'area oggetto di modifica secondo la disciplina delle classi di penaltà. A seguito dell'approvazione degli strumenti urbanistici si rinvia all'aggiornamento periodico delle carte della pericolosità e della Carta di sintesi della pericolosità. Analogamente, nel caso di procedimenti di deroga urbanistica, l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità è condotto secondo la procedura di aggiornamento periodico. Al fine dell'aggiornamento della Carta nonché per l'integrazione del registro delle relazioni, nel caso di deroghe urbanistiche di competenza comunale, il comune trasmette il provvedimento finale alla Provincia, unitamente allo studio di compatibilità, in formato .pdf.</p>
--	--

4 VARIANTE PROPOSTA

L'estratto cartografico seguente riporta la variante proposta, che consiste nella introduzione della classificazione quale "edificio da recuperare" (cfr. scheda n.145) della p.ed. 514, sito in zona che comunque permane come "area a pascolo", in località Indervrottn.



E107 - Zona a pascolo - art. 68



PIANO REGOLATORE GENERALE
Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI

sopralluogo di data 28.08.2018

SCHEDA N. 145

p.ed. 514

p.f.

C.C. Palù


<u>TIPOLOGIA ATTUALE:</u>	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
<u>EPOCA DI COSTRUZIONE:</u>	anteriore 1860		tra 1860-1939			posteriore 1939	
<u>TIPOLOGIA ARCH. STORICA:</u>	originale	modificata		trasformata		alterata	
<u>USO ATTUALE:</u>	agricolo		abitativo			artigianale	
	turistico ricettivo		pertinenziale		pubblico	commerciale	
<u>GRADO DI UTILIZZO:</u>	utilizzato		sottoutilizzato		in stato di abbandono		
<u>TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:</u>	legno	pietra	pietra più legno		lamiera	mattoni e cls	
<u>COPERTURA:</u> forma	una falda	due falde	tre falde	quattro falde		soletta piana	
<u>COPERTURA:</u> manto	scandole	lamiera liscia		lamiera ondulata		lamiera gofrata	
	carta catramata		canadesi	tegole cemento		marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto erboso		porfido	altro
<u>COPERTURA :</u> colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
<u>COPERTURA :</u> accessori	canali di gronda in legno			canali di gronda in lamiera			abbaini
	antenne paraboliche		finestre in falda		pannelli solari/fotovolt.		camini
	altro:						
<u>ELEMENTI IN AGGETTO:</u>	ballatoi	scale esterne		sporti	abbaini	poggioli	wirdock
	altro:						
<u>INTONACO:</u>	raso sasso		sbriciato	civile	assente	altro:	
<u>SERRAMENTI:</u>	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate in ferro		altro
<u>PARTICOLARI DI PREGIO:</u>							
<u>DEGRADO:</u>	nullo		medio		elevato		
<u>SPAZI DI PERTINENZA:</u>	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
<u>VIABILITA':</u> tipologia	strada	sentiero		pista		altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo naturale		altro
<u>SOTTOSERVIZI:</u>	acquedotto potabile		fognatura acque nere		fornitura elettrica		altro
<u>VINCOLI LEGISLATIVI:</u>	Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015					D.lgs. 42/2004	

DATI TECNICI DI PROGETTO:

<u>VINCOLI PROGETTUALI:</u>	Edificio da recuperare						
<u>CATEGORIE D'INTERVENTO:</u>	manut. straordinaria	restauro	risanamento conserv.			ristrutturazione edilizia	
<u>NOTE:</u>							

5 DATI SU EVENTI PASSATI

Quale registro degli eventi passati è stato consultato l'archivio del Progetto Arca della PAT. Non sono registrati eventi valanghivi che hanno coinvolto il tratto di strada nella località in esame.



6 VALUTAZIONE SULLA COMPATIBILITA' DELLA PERICOLOSITA' PER FENOMENI VALANGHIVI (APP)

Per affrontare questa situazione innanzitutto si evidenzia che la problematica è legata alla deforestazione che si è venuta a creare in seguito agli eventi della Tempesta Vaia del 2018 e dei successivi attacchi parassitari di bostrico, che hanno creato una nuova vasta zona senza foresta.

Tale area deforestata è individuata anche della cartografia pubblicate dalla PAT sul suo Webgis istituzionale, di cui si riporta un estratto:




Figura 6: perimetrazione aree schiata da tempesta "Vaia"

Si veda la seguente documentazione comparativa sulla base delle ortofoto del 2015 e del 2022.




Figura 7: estratto foto 2015






Figura 8: estratto foto 2022

Risulta evidente l'area senza bosco di neoformazione.

Si riportano nella seguente cartografia una elaborazione ottenuta da un'analisi delle pendenze e del reticolo idrografico sintetico, eseguito con strumenti GIS sulla base del DTM lidar PAT del 2014.





Da una prima analisi delle pendenze nel caso in esame si rileva che l'area con penalità APP si trova ad occupare di un'area in buona parte vegetata, quindi di difficile modellazione, perciò parrebbe che per la presenza stessa del bosco, con una buona continuità, nell'area non sussistano pericoli evidenti.

In ogni caso si osserva anche, sulla base di quanto rilevabile dell'analisi delle cartografiche sopra riportata, che non ci sono aree di distacco che afferiscono direttamente sulla zona della baita.

Anche per questo motivo condurre un apposito studio basato su simulazioni è di difficile implementazione in questo caso.

Si rileva inoltre che non essendoci chiare ed evidenti zone di distacco da definire, anche se si simulasse un movimento valanghivo con una modellazione, non essendoci peraltro incisioni evidenti (canali di scorrimento) la neve si propagherebbe sul versante allargandosi alquanto e riducendo intensità e altezza del fronte. Si presume quindi che il medesimo si potrebbe fermare molto a monte rispetto alla baita su p.ed. 514 (ma il modello faticherebbe lo stesso molto a valutare l'effetto del bosco), quindi la modellazione nel caso in esame non genererebbe risultati significativi, a fronte di un rischio comunque basso.

Conseguentemente in questa fase di pianificazione, allo stato attuale delle conoscenze e comunque in assenza specifiche indagini, si ritiene ragionevole che le trasformazioni urbanistiche proposte possano

essere rese compatibili con le pericolosità individuate dalla CSP, che si ritengono quindi di grado basso (assimilabile a P2) mediante opportune opere e/o accorgimenti.

Si ricorda che infatti ai sensi dell'art 17, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, i progetti di trasformazione edilizia in aree P2 dovranno essere corredati da un apposito studio tecnico che verifichi la compatibilità della trasformazione edilizia medesima individuando nel dettaglio l'adozione di opere ed accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi.

Trento, 29/03/2023

